

COMMISSIONI RIUNITE INTERNI (II) - LAVORO (XIII)

I.

SEDUTA DI VENERDÌ 11 DICEMBRE 1959

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA II COMMISSIONE **RICCIO**

INDICE	PAG.	PAG.
Comunicazioni del Presidente:		
PRESIDENTE	1	ELKAN, <i>Relatore per la II Commissione</i> 6
Inversione dell'ordine del giorno:		FERIOLI 12
SANNICOLÒ	1, 2	GREPPI 11
PRESIDENTE	2	MAGLIETTA 9
Disegno e proposta di legge (Discussione e rinvio):		QUINTIERI 8
Istituzione di un Fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia del clero. (1674)		RAPELLI, <i>Relatore per la XIII Commissione</i> 7
Foderaro ed altri: Istituzione dell'Ente di previdenza ed assistenza per il clero. (Urgenza). (70)	2	ROBERTI 8, 12
PRESIDENTE	2, 6	SCALFARO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> 12
GITTI	6	STORCHI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> 12
MAGLIETTA	4, 6	VENTURINI 10
PINTUS, <i>Relatore per la II Commissione</i>	2	
REPOSSI, <i>Relatore per la XIII Commissione</i>	3, 4	
SANNICOLÒ	6	
Proposte di legge (Discussione e rinvio):		
QUINTIERI ed altri: Abrogazione della legislazione contro l'urbanesimo e modifiche alla legge 29 aprile 1949, n. 264. (172);		
NANNUZZI ed altri: Abrogazione della legge 9 aprile 1931, n. 458 e della legge 6 luglio 1939, n. 1092. (361);		
VENTURINI ed altri: Abrogazione della legislazione sulle migrazioni interne e contro l'urbanesimo. (848)	6	
PRESIDENTE	6, 8, 13	
CALVI	12	

La seduta comincia alle 9,40.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Romita è in congedo e che i deputati Zanibelli e Sabatini sono rispettivamente sostituiti dai deputati Marotta Vincenzo e Ferranova.

Inversione dell'ordine del giorno.

SANNICOLÒ. Propongo l'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di discutere subito le tre proposte di legge tendenti ad abrogare la legislazione contro l'urbanesimo. Si tratta di provvedimenti che da tempo attendono di essere esaminati e che, dato lo scopo che perseguono, non dovrebbero richiedere una lunga discussione.

PRESIDENTE. Vorrei pregare l'onorevole Sannicolò di non insistere nella proposta perché, non essendo ancora presente il relatore per la XIII Commissione, onorevole Rappelli, non mi è possibile dare inizio alla discussione delle proposte di legge poste al secondo punto dell'ordine del giorno.

SANNICOLÒ. Non insisto, signor Presidente, purché dopo avere ascoltato le relazioni sul disegno e sulle proposte di legge relativi alla pensione per il clero si passi all'esame delle tre proposte di legge che figurano al secondo punto e che contemplano l'abolizione delle leggi contro l'urbanesimo.

PRESIDENTE. Sono d'accordo, onorevole Sannicolò!

Discussione del disegno di legge: Istituzione di un Fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia del clero (1764) e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Foderaro ed altri: Istituzione dell'Ente di previdenza ed assistenza per il clero (Urgenza) (70).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Istituzione di un Fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia del clero » e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Foderaro ed altri: « Istituzione dell'Ente di previdenza ed assistenza per il clero ».

Comunico che la V e la VI Commissione hanno espresso parere favorevole sul disegno di legge mentre la V Commissione ha espresso parere favorevole anche sulla proposta di legge.

L'onorevole Pintus, Relatore per la II Commissione (Affari Interni), ha facoltà di svolgere la relazione.

PINTUS, *Relatore per la II Commissione*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi! I due provvedimenti di legge sottoposti alla discussione della Commissione Interni e della Commissione Lavoro, riunite in seduta comune, si riallacciano all'articolo 38 della Costituzione che, come è noto, sancisce il diritto del cittadino all'assistenza sociale. Essi tendono ad inserire nell'attuale sistema previdenziale una assicurazione obbligatoria di invalidità e vecchiaia in favore del clero italiano. Invero, c'è da chiedersi, come mai questa categoria non abbia avuto finora una regolamentazione sul piano della previdenza sociale, ma il ritardo con il quale si tende a colmare tale lacuna va ricercato, in un certo senso, nelle difficoltà incontrate per estendere i sistemi previdenziali in atto per i lavoratori dipendenti ed auto-

nomi ad una categoria che, data la particolarità della sua funzione e della sua posizione, può essere disciplinata previdenzialmente soltanto con norme a se stanti. Comunque, come si è tentato di provvedere in favore di altre categorie non facilmente inquadrabili nelle due fondamentali categorie di lavoratori subordinati ed autonomi, quali gli artigiani ed i coltivatori diretti, anche per i sacerdoti si vuole arrivare ad una certa forma assicurativa.

I due provvedimenti, oggi al nostro esame, divergono fra loro, sia per quanto concerne la impostazione generale, sia per talune particolarità. In sostanza, il disegno di legge si riallaccia al sistema della capitalizzazione ed intende istituire un Fondo che garantisca la concessione della previdenza sociale al clero. La proposta di legge Foderaro tende, invece, alla creazione di un Ente nazionale di previdenza ed assistenza per il clero prevedendo, oltre alla concessione della pensione per invalidità e vecchiaia, anche l'assistenza in caso di malattia.

Secondo il disegno di legge, il Fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia del clero dovrebbe essere amministrato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. Per la sua gestione è prevista la creazione di un Comitato di vigilanza con il compito di sovraintendere sia all'applicazione delle norme quanto di svolgere attività di consulenza sulle questioni che potrebbero insorgere proprio in applicazione delle norme, nonché di revisione in ordine alle prestazioni ed ai contributi. Tale Comitato avrebbe anche tutte le attribuzioni in materia di ricorsi. Il Fondo, inoltre, provvederà anche per l'assistenza, in caso di malattia, ai sacerdoti di età superiore ai 70 anni che abbiano acquisito il diritto alla pensione. A tale scopo è previsto, a carico della gestione, l'impiego di una somma che non dovrebbe, comunque, superare il limite massimo di 50 milioni di lire annue. Le prestazioni previdenziali, per quanto riguarda la pensione di vecchiaia, sono erogate al conseguimento del settantesimo anno di età da parte dei beneficiari purché abbiano un minimo di dieci anni di contribuzioni. Sono stati previsti dieci anni di contribuzioni e non quindici, come è stabilito usualmente per altre categorie, in quanto per queste ultime viene a giocare un insieme di contribuzioni figurative come servizio militare, malattie, disoccupazione che, nel caso del clero, non sono contemplate. La pensione d'invalidità, invece, potrà essere erogata a qualunque età purché il sacerdote abbia almeno cinque anni

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (INTERNI — LAVORO) — SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1959

di contribuzioni al Fondo e si trovi in condizioni di invalidità permanente.

La pensione di vecchiaia ammonterà a lire 180.000 annue, aumentabile per ogni anno di iscrizione al Fondo, oltre il decimo, di lire 12.000, fino a raggiungere una pensione massima di 480.000 lire annue. Per la pensione di invalidità vengono richiesti requisiti più severi di quelli vigenti per i lavoratori iscritti all'assicurazione obbligatoria, e consisterà nell'importo fisso di lire 420.000 annue.

Il contributo, per ogni iscritto al Fondo, è fissato in lire 30.320 annue, con il corrispondente concorso dello Stato di lire 450 milioni annui.

Per quanto riguarda la pensione di invalidità e vecchiaia, è prevista una riduzione dei normali requisiti di contribuzione allo scopo di conseguire la pensione nel primo decennio di applicazione della legge; analoga riduzione è prevista nel primo quinquennio per quanto riguarda la pensione di invalidità. In conseguenza, i sacerdoti che compiranno il 70° anno di età nel primo decennio, avranno una pensione di lire 180.000 annue qualunque sia il periodo della loro contribuzione. Lo stesso avverrà nel primo quinquennio per quanto concerne la invalidità. È previsto, inoltre, il pensionamento immediato dei sacerdoti che, all'atto dell'entrata in vigore della legge, abbiano compiuto il 70° anno di età o siano invalidi.

L'erigendo Fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia godrebbe di varie facilitazioni, come le esenzioni fiscali ed i privilegi stabiliti con legge per l'assicurazione generale obbligatoria.

All'onere complessivo di lire 800 milioni, derivante dalla concessione, per l'esercizio 1959-60, di un contributo di 450 milioni per la istituzione del Fondo, e da quello di 350 milioni per la liquidazione delle pensioni ai sacerdoti che alla data del 1° luglio 1959 abbiano compiuto il 70° anno di età, sarà provveduto a carico del capitolo n. 380 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro provvederà con appositi decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Questo, in linea di massima, il contenuto del disegno di legge. Quanto alla proposta di legge d'iniziativa dei deputati Foderaro ed altri, ho già accennato alla particolarità del sistema che si vorrebbe adottare, in quanto basato sulla creazione di apposito Ente di previdenza ed assistenza per il clero. Questa proposta di legge è distinta in due titoli: il pri-

mo relativo alla previdenza con assicurazione obbligatoria ovvero facoltativa, a seconda dei casi; il secondo riguardante l'assistenza sanitaria. La previdenza dovrà concretarsi, principalmente, nella concessione al clero di una adeguata pensione per la vecchiaia, mentre l'assistenza sanitaria prevede il rimborso delle spese di malattia, ecc.

Personalmente, penso che, come testo base per la discussione, possa essere scelto il disegno di legge, salvi sempre gli emendamenti che saranno ritenuti opportuni. Ovviamente, il disegno di legge ha suscitato alcune perplessità ed anche delle critiche. Mi rendo conto, effettivamente, delle difficoltà che si frappongono alla messa a punto di questo provvedimento che assume carattere di eccezionalità perché tende a regolamentare una categoria *sui generis* e lontana dai rapporti di lavoro che stanno a base della previdenza a favore delle altre categorie di lavoratori. Per conto mio, desidero fare osservare, in linea generale, che il compimento del 70° anno di età per il godimento di un pensionamento, è un limite un po' troppo alto; 70 anni sono tanti per una categoria che si logora nell'esercizio del proprio ministero, senza limiti di alcun genere. A 70 anni, molto spesso, la pensione prevista dal progetto di legge potrebbe servire soltanto a coprire le spese degli ultimi anni di vita del sacerdote. Ritengo, quindi, che il limite di 65 anni sarebbe più confacente anche per la sistematica generale del campo previdenziale. Ho voluto accennare brevemente a questo problema, perché mi pare che anche ragioni di equità dovrebbero consigliare l'abbassamento del limite di età. Non avrei altro da dire riservandomi di intervenire nella discussione degli articoli.

REPOSSI, *Relatore per la XIII Commissione*. Onorevoli colleghi, l'onorevole Pintus ha fatto presente che, dal punto di vista previdenziale, il clero forma una categoria a se stante che richiede, di conseguenza, l'istituzione di un sistema previdenziale particolare che vada al di là della normale concezione basata sul lavoro genericamente inteso in quanto la categoria, cui in questo momento ci riferiamo, non è solo produttiva nel senso meccanico della parola, ma anche depositaria di un altissimo compito di carattere morale, spirituale, educativo che impone l'allineamento del clero più che al complesso settore dei lavori subordinati, quanto alla missione che svolge. La categoria ha, inoltre, un proprio ordinamento ed una propria gerarchia e questi fattori vanno tenuti ben presenti, così come capita per altre categorie, vedi

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (INTERNI — LAVORO) — SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1959

ad esempio, quella militare che ha una disciplina totalmente diversa dalle altre...

MAGLIETTA. Non capisco cosa c'entri la disciplina militare.

REPOSSI, *Relatore per la XIII Commissione*. Voglio dire che il clero ha molte affinità con la categoria dei militari in quanto tutte e due hanno un proprio regolamento ed una propria organizzazione.

Per quanto riguarda, poi, la questione prettamente previdenziale, secondo me, occorrerebbe una legge per regolare interamente la materia in quanto è ben nota la confusione e le perplessità che si sono create nel mondo del clero. Infatti, in un primo tempo, e per un determinato settore del clero, era stata stabilita l'assicurazione obbligatoria che venne, successivamente, abolita. Tale assicurazione fu ripristinata negli anni 1938, 1939 e 1940 per venire nuovamente soppressa con la conseguenza che un certo settore, già assicurato obbligatoriamente, ha continuato a versare i contributi in forma volontaria, mentre altri settori — precisamente quelli che prevedono un servizio particolare, come i cappellani presso gli ospedali o gli insegnanti — sono rimasti privi della assicurazione generale obbligatoria.

In sostanza, sono state sottratte all'assicurazione obbligatoria le forme di lavoro presso terzi che presuppongono un carattere di dipendenza. Infine altri, dipendenti dal clero, chiamati a prestare servizio in determinati ambienti ecclesiastici, come ad esempio nei seminari, e per i quali vigeva il diritto alla assicurazione obbligatoria, per una serie di malintesi sono stati esclusi da tale beneficio.

Alla luce di siffatte considerazioni, mi sembra giusto addivenire ad una regolamentazione che comprenda tutto il clero e non soltanto coloro che si trovano in condizioni particolari o prestano servizi presso terzi o, magari, nell'interno della organizzazione del clero stesso ma in una posizione subordinata.

Per queste ragioni si è avvertita la necessità di presentare dei provvedimenti di legge che regolassero definitivamente la delicata materia. Già nella precedente legislatura, vennero presentate delle proposte di legge ma per tutta una serie di circostanze non poterono essere discusse data la chiusura della legislatura.

Oggi il problema della previdenza per il clero è stato riproposto all'attenzione del Parlamento, prima per iniziativa dell'onorevole Foderaro e, poi, con la presentazione del disegno di legge governativo. Entrambe le proposte tendono ad istituire qualcosa di nuovo per

la categoria, con la sola differenza che, mentre la prima prevede l'istituzione di un vero e proprio Ente, l'altra si orienta verso una gestione speciale nell'ambito dell'Istituto di previdenza sociale, rifacendosi, però, alle norme della assicurazione obbligatoria generale e dettando norme nuove per l'età, il pensionamento, l'invalidità, il sistema contributivo e, conseguentemente, per quello che può essere la proiezione della misura della pensione. Infatti, il sistema prescelto non è quello misto, ma quello di una pura e semplice capitalizzazione, essendo già stata fissata la cifra del contributo con una proiezione costante da parte dello Stato e con la variabile della misura della pensione. Per maturare il diritto alla pensione per la vecchiaia il clero deve, non solo, aver compiuto il 70° anno di età, ma aver maturato almeno 10 anni di contributi al fondo (rifacendosi al sistema generale obbligatorio) senza beneficiare di periodi contribuzione figurativa (malattia, servizio militare, disoccupazione). Quindi dopo 10 anni di contribuzione si ha la garanzia di un minimo di 180 mila lire annue di pensione e, per ogni ulteriore anno di versamento, si ha un aumento che, in ogni caso, non potrà mai superare le 420 mila lire annue, corrispondenti a 35 mila lire mensili.

In sostanza, il disegno di legge trova la sua giustificazione nel fatto che, in questo caso, non si tratta di operai ma di uomini chiamati a svolgere una missione, il che è differente. Va tenuto presente anche che un sacerdote ha la possibilità di progredire nella carriera ecclesiastica e migliorare la propria posizione economica. Comunque, io penso che non sia giusto fissare strettamente l'importo della contribuzione e che debba, viceversa, ritenersi maturato il diritto alla pensione di invalidità quando si accerti che l'invalidità si è verificata dopo 5 anni di contribuzioni al fondo, assicurando in tal modo all'interessato il provento di almeno 35 mila lire mensili.

Ovviamente, non basterà il semplice giudizio di un medico per stabilire l'invalidità, ma occorrerà sentire anche il parere dell'Ordinario del luogo nel quale l'iscritto esercita il proprio ministero per accertare se il sacerdote si trovi realmente nella impossibilità di esercitare il proprio ministero a causa di malattia o di difetto fisico o mentale.

È stato previsto, inoltre, il caso dei sacerdoti che compiano il 70° anno di età al momento dell'entrata in vigore di questa legge, per essi è stato stabilito il diritto alla pensione nella misura di 180 mila lire annue a carico del Fondo. A tale onere si fa fronte me-

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (INTERNI — LAVORO) — SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1959

dante un contributo dello Stato di 350 milioni per la durata di un decennio a decorrere dall'esercizio finanziario 1959-60.

Vi è, poi, la questione dei sacerdoti che sono soggetti all'assicurazione obbligatoria data la loro particolare prestazione d'opera. È questo il caso, dei sacerdoti che, al momento dell'entrata in vigore della legge, svolgono un lavoro esterno alla parrocchia, lavorando in seminari, ospedali, ecc. Questi sacerdoti possono chiedere l'esenzione dall'iscrizione al Fondo purché ne facciano domanda entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge.

C'è, poi, la questione della anzianità e dei contributi versati che si vorrebbe risolvere come già in altri casi, nel senso che, ove esistono dei diritti maturati in sede di assicurazione generale obbligatoria, questi permangono. Faccio un esempio: se un sacerdote, avendo effettuato dei versamenti in forza dell'assicurazione generale obbligatoria, senza, però, maturare il diritto al pensionamento, all'atto della liquidazione della pensione da parte del Fondo che si va a istituire, godrebbe di una maggiorazione del venti per cento sui contributi versati. Se, poi, il sacerdote percepisse una pensione da una amministrazione statale, lo Stato subentrerebbe nei diritti verso il Fondo per la parte differenziale fra l'ammontare della pensione che sarebbe dovuta dal Fondo stesso e la quota parte relativa ai contributi versati dal sacerdote.

Per i sacerdoti che si trasferiscono all'estero, per ragioni inerenti al loro ministero, il disegno di legge prevede la facoltà dei versamenti volontari anche nel caso in cui perdano la cittadinanza italiana.

La proposta di legge Federaro differisce dal testo governativo e cade, secondo me, in alcune contraddizioni. Anzitutto prevede l'istituzione di un nuovo Ente, a se stante, di previdenza ed assistenza per il clero; in secondo luogo, riproducendo alcune norme dell'assicurazione obbligatoria generale, ne propone delle altre che non collimano armonicamente con le prime. La proposta di legge prevede, inoltre, la pensione al compimento del 65° anno di età e lo stato di invalidità quando la menomazione fisica riduca del cinquanta per cento le normali possibilità del sacerdote. Qui è evidente il richiamo alle norme previste nella assicurazione obbligatoria per gli impiegati, anche se viene precisato, subito dopo, che si intende per invalidità l'impossibilità fisica del sacerdote ad attendere alle mansioni dell'ufficio per il quale percepisce la congrua.

La proposta di legge prevede, inoltre, la sospensione della pensione di invalidità nei

casi in cui l'impossibilità fisica del sacerdote ad attendere alle mansioni del proprio ufficio venga a cessare; non contempla, quindi, il caso della invalidità permanente, contrariamente al concetto mutualistico generale, nel quale prevale sempre il concetto dell'invalidità permanente e non temporanea.

Nella proposta di legge si prevede, altresì, la facoltà dei versamenti volontari integrativi quando i versamenti per la invalidità e la vecchiaia non raggiungano il massimale di contribuzione e di assicurazione stabilito, ma viene precisato anche che il sacerdote assicurato ha facoltà di versare un contributo integrativo non superiore ai quattro quinti del contributo obbligatorio, allo scopo di aumentare la pensione. Prima, si parla di massimale che in realtà non esiste, poi di quattro quinti. A mio avviso, anche questo è un punto da chiarire.

Inoltre, dopo aver precisato come viene determinato l'ammontare della pensione annua, la proposta di legge prevede la concessione di una integrazione di pensione del venti per cento sulla pensione stessa per coloro che si siano avvalsi della facoltà di versare un contributo integrativo. Orbene, a me sembra che qui occorra chiarire se si tratti di un venti per cento sui contributi integrativi o di un venti per cento della pensione.

La proposta di legge prevede anche una assicurazione facoltativa e le norme, grosso modo, sono le stesse che regolano l'assicurazione facoltativa della previdenza sociale al fine di ottenere, agli effetti della reversibilità, una pensione maggiore. È, però, detto in altra norma, che in caso di morte dell'iscritto, il quale non abbia ancora avuto liquidata la pensione, che la somma costituita dai versamenti eseguiti, senza gli interessi accumulati, viene corrisposta nella proporzione del 90 per cento ai superstiti. Qui dovrebbe essere chiarito, a mio parere, se si tratti esclusivamente dei contributi versati o se si intenda, invece, il rimborso totale dei versamenti facoltativi eseguiti.

Ancora. La proposta di legge prevede l'assistenza sanitaria per i familiari a carico dell'assicurato, cioè per i genitori ed i collaterali. Prevede, altresì, che possano essere concesse delle assistenze particolari contro le malattie nel caso in cui servano ad eliminare l'invalidità. Questo è un concetto veramente nuovo che non figura in nessun altro campo assicurativo dove, quando si tratta di malattia, subentra sempre l'assicurazione generale.

Nel complesso, per concludere, sono anche io del parere dell'onorevole Pintus di pren-

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (INTERNI - LAVORO) — SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1959

dere come testo base per la discussione il progetto di legge governativo.

SANNICOLÒ. Desidero rinnovare la richiesta già fatta, quando chiesi la inversione dell'ordine del giorno, di passare alla discussione dei provvedimenti che contemplano l'abrogazione della legislazione contro l'urbanesimo.

MAGLIETTA. Sostengo ed appoggio la richiesta dell'onorevole Sannicolò. Faccio presente che la proposta di legge dell'onorevole Quintieri è rimasta in sospenso per moltissimo tempo, mentre basterebbe, per risolverla, udire semplicemente il parere del Governo e nominare eventualmente un Comitato ristretto con il compito di coordinare le tre proposte di legge nn. 172, 361 e 848.

GITTI. Io penso che sarebbe più conveniente continuare la discussione sull'assicurazione al clero in quanto non credo che la questione dell'urbanesimo possa essere risolta in giornata. Potremmo, tutt'al più, accettare la proposta dell'onorevole Maglietta di nominare un Comitato ristretto per l'esame della materia.

PRESIDENTE. Di fronte alla divergenza di opinioni pongo in votazione la proposta dell'onorevole Sannicolò di rinviare il seguito della discussione del disegno di legge n. 1674 e della proposta di legge n. 70 relativi alla pensione del clero.

(E approvata).

Discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa del deputato Quintieri: Abrogazione della legislazione contro l'urbanesimo e modifiche alla legge 29 aprile 1949, n. 264, (172); dei deputati Nannuzzi ed altri: Abrogazione della legge 9 aprile 1931, n. 358 e della legge 6 luglio 1939, n. 1092 (361) e dei deputati Venturini ed altri: Abrogazione della legislazione sulle migrazioni interne e contro l'urbanesimo (848).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Quintieri: « Abrogazione della legislazione contro l'urbanesimo e modifiche alla legge 29 aprile 1949, n. 264 »; (172); Nannuzzi ed altri: « Abrogazione della legge 9 aprile 1931, n. 358, e della legge 6 luglio 1939, n. 1092 » (361); Venturini ed altri: « Abrogazione della legislazione sulle migrazioni interne e contro l'urbanesimo » (848).

L'onorevole Elkan, Relatore, ha facoltà di svolgere la relazione.

ELKAN, *Relatore per la II Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi! La questione che stiamo esaminando riveste indubbiamente carattere di grande delicatezza ed urgenza. Essa si prospetta in questi termini: mentre l'articolo 16 della Costituzione riconosce a tutti i cittadini indistintamente la libertà di soggiorno, vi sono attualmente due leggi che impediscono, invece, la libertà di spostamento e di ricerca di lavoro nel territorio nazionale. Le due leggi sono: una del 9 aprile 1931, n. 358, che disciplina l'emigrazione interna in maniera incredibilmente rigorosa e l'altra, del 6 luglio 1939, n. 1092, che contiene disposizioni di carattere vincolistico contro l'urbanesimo. Oggi, in conseguenza anche delle mutate condizioni della nostra economia e delle possibilità di ottenere più facilmente lavoro in determinate zone a preferenza di altre, accade che circa un milione di lavoratori si trovino nella posizione di dover soggiornare abusivamente in molte città pur di lavorare, violando in tal modo le due leggi su citate.

L'esigenza di ovviare a questi inconvenienti fu sentita anche nella passata legislatura allorché venne presentato al Senato, dal Ministero del lavoro, un disegno di legge che prevedeva la abrogazione delle due leggi del 6 luglio 1939 e del 9 aprile 1931. Il disegno di legge fu approvato dalla X Commissione del Senato, ma non completò il proprio iter per la sopravvenuta chiusura della legislatura.

Noi, oggi, abbiamo all'esame tre proposte di legge, quella dell'onorevole Nannuzzi, che prevede l'abrogazione delle due leggi su menzionate senza esaminare, però, le eventuali complicazioni che potrebbero derivarne; la proposta di legge dell'onorevole Venturini che contempla, anche essa, l'abrogazione delle due leggi, ma stabilisce, per i capoluoghi di provincia, con una popolazione superiore ai 25 mila abitanti, che i lavoratori provenienti da altre zone — a meno che non abbiano una chiamata nominativa — pur vantando una identica anzianità di iscrizione con i lavoratori del luogo, debbono succedere a questi ultimi nella assunzione al lavoro; infine la proposta di legge dell'onorevole Quintieri che non si preoccupa della legge del 1931, che regola l'emigrazione interna, ma affronta soltanto il problema delle disposizioni contro l'urbanesimo, stabilendo che hanno diritto ad essere iscritti alla anagrafe dei comuni tutti quei lavoratori che possano dimostrare di avere un lavoro ed un alloggio. Affronta anche il problema della legge del 1949, relativamente all'articolo 15, che si riferisce alle

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (INTERNI — LAVORO) — SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1959

preferenze cui ha diritto il lavoratore nei capoluoghi di provincia con una popolazione superiore ai 25 mila abitanti o centri di notevole interesse industriale, estendendo tali preferenze ai lavoratori che si trovano nei comuni finitimi o che possono raggiungere tali centri con non più di due ore di viaggio.

Concludendo, proporrei che le due proposte di legge Nannuzzi e Venturini, intese ad affrontare contemporaneamente il problema dell'abrogazione delle due suindicate leggi, senza però predisporre alcuna cautela per gli eventuali inconvenienti che potrebbero verificarsi a seguito di una tale soppressione, vengano per ora accantonate in quanto il problema della migrazione e del collocamento deve essere inquadrato secondo una disciplina aderente al dettato della Costituzione dell'articolo 16. Propongo che la proposta di legge dell'onorevole Quintieri (che si occupa esclusivamente dell'urbanesimo e che tende a risolvere la situazione di estrema difficoltà in cui si versano molti lavoratori i quali, trovandosi in una posizione di irregolarità, vengono sfruttati dai datori di lavoro), sia esaminata ed approvata dalle nostre Commissioni riunite. Propongo, quindi, di scegliere quale testo base per la discussione la proposta di legge Quintieri.

RAPELLI, Relatore per la XIII Commissione. Il Relatore per la II Commissione, onorevole Elkan, ha chiaramente illustrato la portata delle tre proposte di legge tendenti ad abrogare la legislazione contro l'urbanesimo. Indubbiamente, ci troviamo di fronte a provvedimenti di notevole importanza. A mio parere, la proposta di legge Quintieri aderisce meglio alla realtà poiché si preoccupa di non aggravare il fenomeno dell'insediamento clandestino degli immigrati nei grandi centri urbani. Essa parte dal concetto che chiunque può ottenere l'iscrizione nei registri anagrafici di qualsiasi comune, purché dimostri di avere un alloggio dichiarato abitabile dal comune stesso. Inoltre, modifica parzialmente l'articolo 15 della legge 29 aprile 1949, al fine di consentire ai lavoratori di iscriversi nelle liste di collocamento del comune capoluogo, anche se abitino ad una ventina di chilometri di distanza dal comune medesimo; prevede l'abrogazione della legge 6 luglio 1939, n. 1092, recante provvedimenti contro l'urbanesimo, mentre non prende in esame i problemi derivanti dalla legge 9 aprile 1931 che, necessariamente, dovranno, in un secondo tempo, venire risolti.

Come ha detto il collega Elkan, l'approvazione della proposta di legge Quintieri rappre-

senterebbe il modo più cauto per affrontare il problema. Per la verità, il problema potrebbe anche essere diversamente impostato, basta considerare, ad esempio, quanto è stato deliberato a suo tempo dal Consiglio comunale di Roma che concede l'iscrizione all'anagrafe solo a chi comprova di avere un lavoro fisso, e non già una dimora o una abitazione, il che è completamente diverso. Il requisito di disporre di un alloggio, quale condizione per la iscrizione nel registro della popolazione potrebbe far sorgere, naturalmente, dei grossi problemi, soprattutto per quanto riguarda le conseguenti iscrizioni nelle liste di collocamento. Tutti i comuni, capoluoghi di provincia, sono da tempo preoccupati per il continuo afflusso di gente proveniente da altri comuni. Cito, per fare un esempio, la città di Torino, che nel giro di quindici anni, ha raddoppiato la propria popolazione, e non già per l'incremento naturale delle nascite, bensì per l'immigrazione di persone provenienti da ogni parte d'Italia con il miraggio di facili possibilità di lavoro. Torino, così, è diventata una città più meridionale della stessa Palermo, al punto da domandarsi se fenomeni del genere siano da considerarsi nell'ambito dell'usuale movimento di migrazione interna o, non piuttosto, un vero e proprio trasferimento del sud verso il nord.

Penso, pertanto, che le nostre Commissioni riunite, investite dell'esame di provvedimenti riguardanti una così importante materia, non possano esimersi dall'affrontare il problema nel senso più lato, vale a dire considerando a fondo tutti gli aspetti sociali ed economici che sono connessi. La proposta di legge Quintieri tende a disciplinare, in un certo senso, il moto migratorio, subordinando l'iscrizione nei registri della popolazione al requisito della abitazione e, limitando l'iscrizione stessa, ad un certo numero di lavoratori. Le altre due proposte di legge pongono, invece, altri grossi problemi, riguardanti specialmente gli enti comunali di assistenza. Chi, infatti, ha avuto modo di occuparsi delle questioni inerenti le migrazioni interne, sa come l'insediamento clandestino degli immigrati in abitazioni di fortuna, attuato su vasta scala, abbia provocato spesso dei problemi, quasi insolubili, per i comuni, se non danneggiando per lo meno in dura concorrenza con gli interessi della popolazione da tempo residente. Quasi sempre si tratta di gente spostata, priva di una qualsiasi qualificazione professionale, che si trasferisce disinvoltamente — non ha nulla da perdere — dal sud verso il nord. È evidente, quindi, che se si

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (INTERNI — LAVORO) — SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1959

consentisse liberamente, a chiunque, senza alcuna cautela, il trasferimento da una città all'altra, si avrebbe quale naturale conseguenza un turbamento sempre maggiore del mercato del lavoro, attraverso l'insorgere di rapporti di lavoro non autorizzati degli uffici di collocamento e con trattamento economico e previdenziale inferiore a quello stabilito dalle vigenti norme a tutto danno, fra l'altro, degli stessi lavoratori occupati. Si tratta molto spesso, ripeto, di gente che si sposta ritenendo che fare il povero al nord dia maggiori possibilità di vita che non al sud.

È evidente, pertanto, se si vuole affrontare il problema nel suo aspetto generale, che la discussione deve essere ampia; se, invece, si vuol procedere per gradi e con cautela, si può accogliere, intanto, la proposta di legge Quintieri che rappresenta un primo passo verso una più libera circolazione delle persone senza, tuttavia, toccare e tanto meno risolvere i più gravi e preoccupanti problemi di ordine economico e sociale.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

QUINTIERI. Cercherò di essere estremamente sintetico. La legge 6 luglio 1939, n. 1092, recante provvedimenti contro l'urbanesimo, vieta di prendere residenza nei capoluoghi di provincia, nei centri di popolazione superiore alle 25.000 unità o di dichiarata importanza industriale. Ammette, peraltro, qualche eccezione a questo precetto generale, la concessione della residenza a quelle persone che dimostrino di possedere mezzi economici propri, o che siano costrette al trasferimento da cause di forza maggiore. È, come si vede, una legge assai drastica, sopportata molto male dai cittadini, perché determina dei confini interni, in contrasto con i principi di libertà che la Costituzione riconosce a tutti i cittadini e con l'istanza validamente sostenuta di circolare e risiedere liberamente nel mondo. Di qui la opportunità di sanzionare l'abrogazione.

A questo tende la mia proposta di legge che prevede, altresì, e ciò costituisce il suo punto particolare, che chiunque possa ottenere la iscrizione nei registri della popolazione di qualsiasi comune della Repubblica, purché compri di occupare un alloggio dichiarato abitabile dal comune stesso. Il precetto costituzionale verrebbe così attuato, senza però turbare l'ordine pubblico e la pubblica igiene.

L'intento è chiaro: si vuole arrivare ad abrogare una legge che sottopone a particolari, severe restrizioni, il diritto di soggiorno

ma, nello stesso tempo, non si vuole varare una legge che favorisca un indiscriminato urbanesimo. L'articolo 2 della mia proposta di legge mira, appunto, ad evitare che l'abrogazione della legge del 1939 porti, come prima conseguenza, un incontrollato afflusso di immigrati nei centri ove meno difficile è la ricerca di un lavoro.

Mi era ben nota l'esistenza della legge del 1931 sulla migrazione interna, ma questa si riferisce ad un fenomeno ben diverso da quello della normale circolazione, all'interno del territorio, dei cittadini. Infatti, si tratta di migrazioni eccezionali, per lavori stagionali, come la monda del riso, la lavorazione dei boschi, trapianti, ecc. Che questa legge sia stata superata, è dimostrato non soltanto da una nuova coscienza popolare, ma dai fatti.

Premesso, dunque, che la mia proposta riguarda tutti i cittadini e che tende ad attuare la Costituzione, penso sia desiderio comune dare la possibilità, a qualunque cittadino, di iscriversi all'anagrafe del comune dove intenda stabilire la propria residenza. Risolto questo aspetto della situazione si potrà, poi, passare all'esame della legge del 1931. Inoltre, mediante la presentazione di un apposito provvedimento sarà necessario ed opportuno regolare interamente la complessa materia.

ROBERTI. Già altra volta venne iniziata questa discussione alla Commissione Lavoro — se non erro in sede di parere, quando i provvedimenti oggi all'esame delle Commissioni riunite erano assegnati alla competenza esclusiva della II Commissione (Interni) — ed anche allora si prospettarono le tesi riecheggiate nella relazione dell'onorevole Rapelli e nell'intervento dell'onorevole Quintieri. Premetto subito che io non posso assolutamente consentire con l'impostazione data dall'onorevole Rapelli al problema che, secondo me, va affrontato nella sua vera essenza, non nascondendosi dietro il paravento di talune norme o disposizioni temporanee che, mentre sembrano voler risolvere il problema, in effetti non fanno altro che accentuarne maggiormente la gravità. In sostanza bisogna metterci d'accordo sul sistema che si intende adottare nei rapporti tra i cittadini e Stato.

La legislazione precedente, cui trae origine la legge del 1931, era fondata sul sistema di uno Stato che, in base ad un programma di economia bene o male attuato, poneva tra i suoi fini istituzionali quello di provvedere alle esigenze dei cittadini per categorie e per posizione topografica, stabilendo così

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (INTERNI — LAVORO) — SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1959

uno spostamento da una città all'altra secondo l'esigenza di effettive possibilità di lavoro con una serie di vincoli e di programmi che potevano piacere o non piacere, ma che, comunque, rispondevano alle esigenze del tempo.

Oggi, in base alla Costituzione, questo sistema è stato abolito, in quanto l'articolo 16 sancisce il principio opposto e, cioè, quello della libera, assoluta, possibilità di circolazione dei cittadini all'interno dello Stato, sistema questo che potrà provocare degli inconvenienti ma che, nel contempo, porta con sé indiscutibili vantaggi. Quel che mi sembra assurdo ed incomprensibile è che di questo sistema si sia pronti a mettere in evidenza gli inconvenienti, ma non i vantaggi. Quali sono questi vantaggi? Innanzi tutto la possibilità che viene riconosciuta ai cittadini di dar vita ad una maggiore espansione della loro volontà e delle loro iniziative; in secondo luogo una maggiore, disciplinata penetrazione dei cittadini di determinate province e regioni in altre province ed in altre regioni. E gli svantaggi? Gli svantaggi sono quelli che si possono verificare attraverso l'esercizio di questo diritto: cioè che in una città o provincia, che viene da tutti ritenuta più ricca, più bella, più desiderabile, affluisca un numero maggiore di persone.

Un'altra preoccupazione che non riesco a comprendere è quella avanzata dall'onorevole Rapelli, quando ha affermato che, applicando tale sistema, la miseria di talune regioni e province d'Italia va a trasferirsi in regioni e province meno misere creando, così, un sistema di vasi comunicanti economici e sociali destinato inevitabilmente a ridurre il tenore di vita di talune zone più fortunate a beneficio di altre meno fortunate. Ma anche se il rilievo risponde al vero, bisogna tuttavia riconoscere che il sistema è apprezzabilissimo in quanto evita una depressione paurosa e, forse, insanabile in una determinata regione.

L'onorevole Quintieri subordina l'attuazione dell'articolo 16 della Costituzione all'articolo 1 della sua proposta di legge ammettendo la possibilità del trasferimento da una città all'altra dei lavoratori (ma lavoratori sono tutti in Italia, imprenditori, professionisti, ecc.) e degli altri cittadini alla sola condizione del comprovato possesso dell'alloggio.

Ma, quando l'onorevole Quintieri afferma questo, dimostra praticamente di non avere la sensazione esatta di quella che è la realtà della situazione italiana. Come può un lavo-

ratore procurarsi un alloggio in una città popolata da milioni di abitanti se non vi si reca prima e non vi trova prima un lavoro? Subordinare l'iscrizione del lavoratore nei registri della popolazione di un comune diverso da quello di provenienza al preventivo possesso dell'alloggio, significa voler vietare l'applicazione dell'articolo 16 della Carta costituzionale. E non mi si parli di condizioni igieniche perché l'argomento non c'entra affatto. Crede lei che i baraccati si trovino soltanto a Torino? No, onorevole Quintieri, purtroppo essi vivono dappertutto.

Io ritengo, quindi, che le nostre Commissioni riunite, le quali, per il solo fatto di essere riunite hanno la solennità sufficiente per poter affrontare e risolvere questo problema nella sua sostanza ed interezza, si debbano pronunziare decidendo se il dettato dell'articolo 16 della Costituzione debba avere o no valore. È già accaduto altre volte che alcune norme costituzionali non sono state ritenute applicabili, come gli articoli 39 e 40 per i quali ci stiamo battendo da dieci anni. Occorre, però, che le Commissioni riunite si assumano la responsabilità di affermare chiaramente che le condizioni ambientali del Paese non consentono l'applicazione dell'articolo 16 della Costituzione.

MAGLIETTA. Ritengo che, a questo punto, sarebbe opportuno conoscere l'opinione del Governo su un problema così delicato ed importante. L'onorevole Roberti ha posto dei quesiti abbastanza rigorosi. Il Governo, pertanto, dovrebbe rispondere. Dal canto mio pongo questo interrogativo: l'articolo 16 della Costituzione deve avere attuazione? Noi siamo, senz'altro, di parere affermativo e diciamo, altresì, che l'attuazione di detto articolo non può essere condizionato. Il fatto stesso che l'onorevole Quintieri sostenga che la legge del 1939 è caduta praticamente in desuetudine dimostra con un argomento, che oserei dire definitivo e decisivo, che la cosa è matura nella coscienza dei cittadini, al punto che lo stesso Governo si è dovuto far carico di questa situazione fronteggiando con sue iniziative, formalmente corrette o no non discuto, una esigenza sorta da una palese contraddizione fra una legge che impone determinate restrizioni e la Costituzione che tali restrizioni non consente più.

Ecco, allora, che bisogna avere il coraggio di dare pratica attuazione all'articolo 16 della Costituzione. Del resto, la necessità di muoversi liberamente non è sentita solo nel sud. Ci sono delle popolazioni di zone montane e di certe campagne — e gli onorevoli colleghi

del Veneto potrebbero dire in merito delle cose interessanti — che chiedono la piena libertà di movimento. Ed il problema dell'afflusso di immigrati non riguarda solo alcuni grandi centri industriali del nord, dei quali pare ci si preoccupi tanto; anche nell'ambito del sud ci sono dei fenomeni che vale la pena di considerare: Napoli, ad esempio, ha avuto una sua immigrazione interna, un suo urbanesimo che presentano, socialmente, dal punto di vista dell'ordine pubblico e dell'igiene, caratteri molto più gravi e pericolosi di quelli che si riscontrano nella città di Torino.

E poi, mi pare, che la realtà dei fatti sia un po' diversa. In definitiva, malgrado tutte le leggi, quando alla Fiat di Torino fa comodo che si verificino determinate assunzioni, ne crea essa stessa le condizioni. Vengono fuori allora degli strani sistemi secondo i quali chi si affida, doverosamente, alla pubblica amministrazione non riesce a trasferirsi, mentre chi si affida al monopolio privato, riesce ad avere mille agevolazioni. Mi domando, pertanto, che razza di sistema sociale sia questo che permette il crearsi di assurde condizioni di favore.

Certo, l'abrogazione di ogni norma restrittiva in fatto di migrazioni interne, può creare delle difficoltà. Ma queste difficoltà non si eliminano con il sistema del fascismo, nel senso cioè di impedire al povero di diventare meno povero. Se l'abolizione dell'attuale sistema crea degli inconvenienti, per cui si rende necessaria anche una discussione di politica economica, ebbene facciamo pure una discussione di politica economica. Secondo me, tuttavia, una discussione del genere non sarebbe opportuna, perché la decisione cui si perverrebbe non sarebbe altro che un incentivo di più per lo Stato, nel suo complesso, per i privati, per i comuni, per le amministrazioni provinciali, per le regioni, di adottare tutte le possibili misure economiche, amministrative e fiscali atte a fronteggiare la situazione che, con il proposito di rispettare la Costituzione, si verrebbe a creare.

Ancora. Ammesso, da un semplice punto di vista teorico, che non fossi comunista, sarei comunque, come cittadino, cittadino di ben sei paesi. I trattati che sono stati firmati mi riconoscono infatti questo diritto. E allora, onorevoli colleghi, perché consentire una tanto palese, assurda contraddizione fra le firme poste sui trattati internazionali e le misure restrittive all'interno del nostro paese? Ci sono delle convenzioni internazionali, che l'Italia ha debitamente sottoscritto e debitamente ratificato, in base alle quali i citta-

dini dei paesi che vi hanno aderito, possono liberamente spostarsi da un territorio all'altro per ragioni di lavoro.

Tutto questo, è evidente, non può che spronarci ad affrontare il problema in pieno; problema secondo me risolvibile e già parzialmente risolto, dato che, come è detto nella stessa relazione che accompagna la proposta di legge Quintieri, la legge 6 luglio 1939 non solo non si è rivelata efficace, ma è caduta in pratica desuetudine. A me sembra giusto e logico che il Parlamento prenda atto di questa situazione e provveda alla definitiva abrogazione delle norme restrittive che, in teoria, avrebbero dovuto impedire al cittadino italiano, senza distinzioni di categoria o di classe, di trasferirsi a suo piacimento da un centro ad un altro ma che, invece, hanno avuto pratica attuazione solo nei confronti di coloro che sono privi di beni materiali.

Concludo, pertanto, proponendo di demandare ad un Comitato ristretto la redazione di un testo unificato che risolva integralmente la questione. Penso, proprio, che la discussione da noi iniziata, in un Comitato ristretto e con la collaborazione dei Sottosegretari di Stato per l'interno e per il lavoro e la previdenza sociale, possa proseguire con maggiore tranquillità e con prospettive di migliore realizzazione.

VENTURINI. Poiché si è ormai convenuto nella Commissione Affari Costituzionali che l'articolo 16 della Costituzione deve essere interpretato nel senso che ogni cittadino ha diritto di fissare la propria residenza dove ritiene opportuno, mi pare che non dovrebbero sussistere dubbi sulla opportunità di abrogare le norme legislative in contrasto con tale precetto costituzionale. È vero che questo pone dei grossi problemi, problemi che riguardano ogni regione d'Italia, ma è altrettanto vero che di ciò non si può fare carico al cittadino. È questa una valutazione sulla quale potremmo anche soffermarci. Ciò che a noi, comunque, interessa è che il problema, piuttosto complesso, venga risolto entro i limiti più o meno ampi della garanzia che si vuole assicurare dal punto di vista dell'igiene e della sicurezza pubblica, come se, essendo la Repubblica italiana fondata sul lavoro, della disoccupazione si facesse addebito ai disoccupati e non allo Stato che è invece il diretto responsabile di questa triste realtà. Se il meridione non ha raggiunto il livello di altre regioni, se non tutte le zone d'Italia si trovano nelle condizioni di poter garantire ai propri abitanti un minimo indispensabile di tranquillità dal punto di vista

del lavoro lo si deve addebitare allo Stato; e non si potrà certo risolvere questo stato di cose comprimendo i diritti che la Costituzione assicura ad ogni lavoratore. Il fascismo tentò di portare una sua soluzione a questo problema, ma in malo modo: costringendo la gente a morire sul posto dove si trovava, o inviandola a riversare la propria miseria su altri popoli ancora più miseri, come l'Africa e l'Albania. Noi non possiamo immetterci sullo stesso binario del fascismo, oltre tutto perché questo, con i mezzi che adoperò, non riuscì a sanare la piaga della disoccupazione.

Un punto sul quale, comunque, siamo tutti d'accordo è quello della necessità di abolire le leggi che sono in contrasto con la Costituzione. A questo fine tendono, infatti, tutte e tre le proposte di legge.

Giustamente bisogna tenere anche conto delle conseguenze che possono scaturire dall'abrogazione di tali leggi ed è per questo che io ho ritenuto opportuno predisporre nel testo della mia proposta di legge delle norme in merito alla precedenza, all'anzianità di iscrizione, nelle liste di collocamento.

Ovviamente questi criteri da me suggeriti possono essere discutibili, come lo sono quelli dell'onorevole Quintieri che prevede, per il lavoratore che riesca a trovar lavoro fuori dal luogo di residenza, il termine massimo di due ore per raggiungere dalla sede di residenza il posto di lavoro, con la conseguenza che chi ha mezzi celeri di locomozione può recarsi a lavorare dove gli aggrada e chi non ne ha resta dolorosamente escluso.

C'è da considerare, inoltre, il problema dei cosiddetti « abusivi » dal punto di vista anagrafico. A Roma ne abbiamo raggiunto la bella cifra di 200 mila. La maggior parte di costoro, pur non avendo la residenza a Roma, vive nella capitale da dieci, quindici anni, con moglie e figli che, viceversa, hanno regolarmente qui la loro residenza.

Io non ho l'ansietà, dimostrata dall'onorevole Maglietta, di ascoltare la parola del Governo; ma, per quanto riguarda i doveri della Commissione, penso che essa (ed in questo concordo con l'onorevole Maglietta) dovrebbe dichiararsi unanime nella abrogazione delle citate leggi e sulla necessità di nominare un Comitato ristretto cui sia demandato il compito di unificare le tre proposte di legge presentate per poter formulare delle nuove norme sulla base dei progetti stessi. Ciò, al fine di rendere il lavoro della Commissione quanto più celere possibile; specie in riferimento agli interessi, alle aspettative ed alle

ansie che si sono venute creando nel mondo dei lavoratori.

GREPPI. Il problema che oggi si discute io l'ho vissuto nel momento più drammatico della storia italiana. A Milano, come si rileva da una significativa statistica, la legge contro l'urbanesimo è stata già abrogata da tempo, in quanto il problema urbanistico venne esaminato e risolto con uno spirito quanto mai ampio e sereno, sia dal punto di vista costituzionale, sia da quello sociale. Ci siamo dimostrati, insomma, dei buoni democratici (io personalmente sono un buon socialista) ma ciò non toglie che da un punto di vista nazionale il problema sussista ancora in tutta la sua gravità e non possa essere considerato da un punto di vista unicamente sentimentale. Praticamente ci troviamo di fronte ad una rigida alternativa: o abrogare puramente e semplicemente la vecchia legge oppure conservarla in vita. Poiché il problema è di una importanza eccezionale, io penso che l'abrogazione della vecchia legge non possa che essere accompagnata da un serio esame del problema sotto tutti gli aspetti.

Anche la proposta dell'onorevole Quintieri va approfondita. Infatti, quando si parla di occupazione, bisogna stabilire che cosa si intenda con questo termine: occupazione contrattuale o semplice occupazione di fatto? Che si intende per « equiparazione » tra lavoratori sul posto e lavoratori residenti a 200 chilometri? Si può vivere benissimo in una determinata località quando si hanno due ore di tempo per raggiungere altrove un posto di lavoro. Non c'è dubbio che, oggi, in due ore, si può bene raggiungere anche una provincia lontana. Dico questo per dimostrare che pure la formulazione dell'onorevole Quintieri, ritenuta la migliore, non è esente da nebulosità. Quindi, più che decretare l'abrogazione della legge, occorre approfondire il problema, ed a questo scopo sono del parere che sia necessario nominare un Comitato ristretto nel quale dovrà essere tenuta nel debito conto anche la relazione dell'onorevole Venturini.

Siamo tutti d'accordo nel volere che la circolazione attraverso la penisola non debba essere ostacolata: ma è anche vero che, coloro i quali sono nati in un determinato ambiente, che quell'ambiente hanno creato, che hanno concorso alla sua fortuna, hanno dato ad esso il proprio spirito, la propria forza, il proprio attaccamento, hanno bene il diritto di essere considerati in quell'ambiente con particolare attenzione senza veder compromesse le loro esigenze di vita e di lavoro da un qualsiasi

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (INTERNI — LAVORO) — SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1959

gruppo di persone arrivato in un secondo momento a piantare le proprie tende.

CALVI. Leggo sul quotidiano *Il Giorno* di oggi che buona parte dei lavoratori italiani a Ginevra dovrà lasciare la città perché sprovvista di alloggio.

ROBERTI. Ma Ginevra fa parte di un'altro Stato !

CALVI. Ho citato questo episodio prima di tutto per la sua strana coincidenza con i nostri lavori odierni e, poi, per indurvi ad una maggior prudenza. Ciò non toglie che io sono convinto della opportunità di abrogare le leggi contro l'urbanesimo. Infatti, nella mia relazione scritta, quale relatore al bilancio del lavoro, ho sostenuto, appunto, tale necessità.

Desidero mettere in evidenza (e non intendo con ciò sostituirmi né al relatore, né al proponente) che la distinzione fatta tra cittadini e lavoratori è una distinzione che non vuole assolutamente essere una discriminazione; infatti è ben diversa la posizione di chi circola liberamente nello Stato, da San Remo ad altri posti di villeggiatura, e chi invece gira alla ricerca di un lavoro.

Per quanto riguarda la proposta dell'onorevole Quintieri, relativamente alle due ore richieste per raggiungere il posto di lavoro, io non penso affatto che tale proposta possa risolvere il problema, ma ritengo che possa essere presa, almeno, come un punto di partenza nel senso di affermare il principio che il cittadino ha diritto al lavoro e può esercitarlo dappertutto, indipendentemente dalla sua residenza. Nella mia città, Milano, vi sono oltre 300 mila lavoratori che provengono da tutt'altre province; questi lavoratori non chiedono la residenza a Milano, ma solo la possibilità di lavorare. Quindi, la distinzione fatta dall'onorevole Quintieri non è da prendersi alla lettera, ma va compresa, viceversa, per lo spirito che l'anima.

Ho già detto che in occasione della discussione del bilancio del Ministero del lavoro ho avuto modo di sostenere questo mio principio e ritengo sia bene creare nuovi problemi, perché solo così potranno trovare le soluzioni relative. Non posso, però, accettare quanto è stato detto circa il tentativo di introdurre un criterio di gradualità, al solo scopo di non attuare la Costituzione. Viceversa, secondo me, il criterio di gradualità, così come è stato esposto si ispira proprio al desiderio di attuare la Costituzione, organicamente e non in maniera disordinata e tale, quindi, da dar luogo a situazioni incresciose.

Pertanto, la mia opinione è che bisogna, in primo luogo, uniformarsi alla Costituzione,

seppur con gradualità e che, di conseguenza, è bene nominare un Comitato ristretto che studi a fondo la complessa materia.

FERIOLI. Non starò a ripetere quanto è stato già detto dagli onorevoli colleghi che mi hanno preceduto. Indubbiamente noi siamo di fronte ad un problema che, ad oltre quindici anni dalla fine della guerra, sembra essere abbastanza maturo per essere esaminato e risolto. Dichiaro, pertanto, di essere favorevole alla proposta di demandare ad un Comitato ristretto il compito di redigere un testo unificato.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Per quanto riguarda il Ministero dell'interno, dichiaro di aderire alla proposta dell'onorevole Maglietta in merito alla nomina di un Comitato ristretto. Come rappresentante del Governo prenderò parte attiva ai lavori del Comitato ristretto, lietissimo di accogliere e vagliare le diverse proposte che saranno fatte, purché rappresentino un'attuazione equilibrata e non apocalittica di una norma costituzionale. La Costituzione deve essere applicata con criteri umani, a beneficio di uomini e non con criteri formalistici. Per quanto mi riguarda, naturalmente nei limiti di tempo e delle mie personali responsabilità, mi permetto di dire che l'abrogazione della legislazione contro l'urbanesimo è fuori discussione, tuttavia è impossibile che una norma costituzionale venga attuata *sic et simpliciter* senza preoccuparsi del danno che potrebbe derivarne soprattutto a coloro che già sono danneggiati.

STORCHI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Vorrei aggiungere solo qualche considerazione di carattere tecnico in merito ai problemi che si pongono al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, essendo d'accordo per il resto con quanto ha detto il Sottosegretario di Stato per l'interno onorevole Scalfaro.

A mio avviso, la necessità della abrogazione delle norme vigenti, per dare attuazione al disposto dell'articolo 16 della Costituzione, si pone, se mai, prevalentemente, per non dire addirittura esclusivamente, nei confronti della legge 6 luglio 1939, n. 1092. La legge 9 aprile 1931, n. 358, infatti, non suscita i problemi sui quali si è testé discusso, bensì disciplina le migrazioni interne ed i trasferimenti di coloni, all'assistenza dei quali, in passato, provvedeva il soppresso Commissariato per le migrazioni interne. Tutti i poteri ed i compiti di detto Commissariato sono passati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che oggi è, infatti, responsabile dell'assistenza dovuta alle mondariso e

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (INTERNI — LAVORO) — SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1959

di tutte le altre forme di movimenti collettivi.

La legge 6 luglio 1939, invece, ha la finalità di arginare il moto migratorio verso i centri che offrono maggiori possibilità di lavoro e pone, pertanto, dei problemi interessanti tutti i cittadini, prescindendo dalla condizione professionale degli stessi, primo fra tutti quello della iscrizione anagrafica.

Orbene, l'abrogazione pura e semplice della legge menzionata potrebbe avere delle serie ripercussioni negative, non soltanto per gli stessi interessati, bensì per tutta la collettività. Debbo dire, pertanto, che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, perfettamente consapevole di questa responsabilità, ritiene opportuno il ricorso a tutte le varie cautele e garanzie che una valutazione obiettiva e prudentiale della situazione può suggerire, onde evitare al massimo le conseguenze dannose.

Per concludere, assicuro che sono a disposizione del Comitato ristretto, per tutto quanto possa tornare utile nei limiti delle mie possibilità e competenze.

PRESIDENTE. Sostanzialmente, mi pare che siamo tutti d'accordo con la proposta dell'onorevole Maglietta di demandare ad un Comitato ristretto la redazione di un testo unificato, concordato con i rappresentanti del Governo.

Se non vi sono osservazioni ritengo che così possa restare stabilito.

(Così rimane stabilito).

Poiché non è presente il Presidente della XIII Commissione, onorevole Delle Fave, d'intesa con il quale dovrò designarne i componenti, mi riservo di comunicare i nomi dei deputati che saranno chiamati a far parte del Comitato ristretto.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 12,15.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINÒ

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI